

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933)	279
PRESIDENTE	279, 283, 284, 286, 287, 289
BALLARDINI	283, 284, 286
BRESSANI, <i>Relatore</i>	279, 286, 289
CARUSO	287, 289
LUCIFREDI	286, 287, 289
RIZ	283, 284, 286, 289
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i>	281, 283, 286, 287
TOZZI CONDIVI	284

La seduta comincia alle 10,5.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della popolazione altoatesine (2933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine ».

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta è stata esaurita la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

L'onorevole Bressani, relatore, ha facoltà di replicare.

BRESSANI, *Relatore*. È stato osservato nel corso della discussione — e in particolare dal collega Caruso — che ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che tratta di materie diverse; nel complesso, ne risulta un insieme di norme eterogenee quanto all'oggetto che si intende regolamentare. Questo è senza dubbio vero, ma bisogna porre mente ai motivi ispiratori del disegno di legge. Si tratta di tradurre in norme di legge ordinaria una serie di misure del « pacchetto », e particolarmente quelle misure che non sono già state introdotte nel disegno di legge costituzionale che la Camera e il Senato hanno già approvato in prima lettura.

Premesso questo (d'altra parte, su ciò mi ero soffermato anche in sede di relazione), intendo rispondere brevemente e sollecitamente ai colleghi intervenuti nella discussione.

L'onorevole Tozzi Condivi ha soffermato la sua attenzione sul primo titolo del disegno di legge, auspicando una diversa soluzione del problema, che qui è trattato. Ritengo che la soluzione prospettata dall'onorevole Tozzi

Condivi, cioè l'inclusione di esperti di lingua tedesca nella commissione istituita dalla legge n. 161 per la revisione dei *films* (la commissione centrale), non sodisfi quella esigenza di decentramento e di snellimento delle procedure che — prevista, appunto, dalla legge n. 161 — si vuole in qualche modo perseguire col titolo I della legge. È chiaro, per altro, che questa Commissione per la revisione dei *films* in lingua tedesca dovrà attenersi ai criteri previsti per la revisione della legge n. 161.

Il collega Caruso ha richiamato l'attenzione della Commissione sul titolo III, là dove si afferma la facoltà della regione e delle province di Trento e di Bolzano di procedere a censimenti, a indagini, a rilevazioni statistiche nelle materie in ordine alle quali abbiano competenza. Non ritengo che costituisca una diminuzione della competenza della regione e delle province il fatto che si preveda una intesa con l'Istituto centrale di statistica circa le modalità secondo le quali effettuare queste operazioni. Noi sappiamo che le rilevazioni statistiche sono una cosa impegnativa e sappiamo anche che comportano obblighi per gli enti pubblici ed a volte anche per i privati; il fatto che si preveda una intesa con l'Istituto preposto a queste rilevazioni circa le modalità (e non per la decisione di farle o non farle, ma solo per il modo e per i tempi di attuazione), non costituisce certo un limite per quanto riguarda la competenza della regione e delle province. Desidero far presente che si potrebbero verificare interferenze dannose per le stesse operazioni che si volessero eseguire.

Al di là del tema che stiamo trattando, desidero far rilevare come sia sentita l'esigenza di rendere l'Istituto centrale di statistica un organismo tale che sia capace di fornire dati anche alle regioni. Le regioni che hanno compiti in ordine alla programmazione dovrebbero poter usufruire di questi dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, come organismo che non soltanto operi alle dipendenze del Governo, ma anche in collegamento con le regioni. Non sarebbe male, sotto questo profilo, organizzare l'Istituto centrale di statistica su base regionale. Questo in modo che l'Istituto centrale di statistica possa essere come una banca dei dati, alla quale banca possano attingere tutti gli enti pubblici che abbiano compiti in ordine alla programmazione economica. Questa, lo ripeto, è comunque un'osservazione estranea al tema specifico, che stiamo trattando.

Il collega Caruso ha avanzato alcune critiche anche in merito all'articolo 24 di questo disegno di legge; personalmente, ritengo che quell'articolo 24 non meriti tali critiche, e ne spiego le ragioni. È indubbio che al comune sono e rimarranno affidati alcuni servizi di interesse statale, come il servizio elettorale, il servizio relativo alla leva, l'anagrafe. Quando il segretario era, com'è ancora oggi, un impiegato statale, la sua presenza assicurava indubbiamente la presenza dello Stato per il regolare espletamento di questi servizi di interesse statale. Con questo disegno di legge il segretario comunale cessa di essere un impiegato statale, e diventa un impiegato del comune. L'articolo 24, quindi, vuole sottolineare la posizione del sindaco che, in ordine a questi servizi, ha la qualifica di ufficiale di Governo, e ne risponde, quindi, come ufficiale di Governo, e non come capo di una amministrazione autonoma. Lo Stato, nei confronti del sindaco quale ufficiale di Governo, esercita dei poteri, che si manifestano nella sospensione del sindaco stesso, nella sua rimozione e nella nomina di un commissario. Il quadro che risulta dallo articolo 24 serve a ribadire l'esigenza di un rapporto diretto tra l'amministrazione dello Stato ed il sindaco in quanto ufficiale di Governo in ordine all'espletamento di servizi che — ripeto — sono e rimangono di interesse statale anche se fatti dall'amministrazione comunale.

Poche parole desidero spendere, signor Presidente, in ordine al titolo relativo alla cessazione dell'attività in ordine al titolo relativo alla cessazione dell'attività dell'ente delle tre Venezie nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige. Desidero ricordare che l'ente delle tre Venezie ha esteso la sua attività all'Alto Adige, soprattutto in occasione della cessione di beni da parte degli optanti. Se quei beni fossero stati immessi tutti insieme nel mercato immobiliare, avrebbero inevitabilmente subito un deprezzamento. L'Ente delle tre Venezie, con una dotazione del Ministero del tesoro, ha provveduto a rilevare questi beni al fine di evitare i negativi effetti economici di una loro commercializzazione in massa. È così divenuto proprietario di una serie di aziende, agricole o di altra natura, nell'Alto Adige, aziende che a sua volta l'Ente ha ceduto investendo il ricavato in altre attività. All'origine c'è, quindi, un finanziamento dello Stato all'ente delle tre Venezie, in base al quale l'ente stesso ha costituito un proprio patrimonio nel territorio del Trentino-Alto Adige.

Ho voluto fare questa precisazione anche in relazione alla proposta che è all'esame della nostra Commissione e cui hanno fatto riferimento i colleghi Caruso e Riz, proposta che mira allo scioglimento dell'ente delle tre Venezie. Nell'ipotesi che la Commissione intenda addivenire allo scioglimento dell'Ente, sarà necessario disporre una procedura di liquidazione dell'Ente stesso; liquidare significa, innanzitutto, cedere beni per realizzare mezzi liquidi, onde fronteggiare e coprire le passività dell'Ente. L'eventuale discussione investirà quindi, semmai, la sorte degli avanzi attivi della liquidazione; i colleghi sanno che esiste una legge, la legge n. 1004 del 1956, che disciplina la liquidazione degli enti. Noi potremmo anche — decidendo in sede legislativa — discostarci dai criteri fissati in quella legge, ma non potremmo certo sottrarci all'obbligo di fissare una procedura che tenga conto delle esigenze di ripiano delle passività dell'Ente, e dell'esigenza di decidere soltanto in ordine agli avanzi attivi della liquidazione.

Pertanto, per ora a me pare che nulla osti a che si proceda con le forme qui indicate alla liquidazione del patrimonio immobiliare dell'ente delle Tre Venezie, liquidazione che viene disposta non perché l'ente delle Tre Venezie si voglia in questo momento sciogliere, ma perché s'impone la cessazione della sua attività nel territorio del Trentino-Alto Adige.

Le forme previste sono intese a garantire una presenza vigile e attenta, un controllo, una partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle operazioni di liquidazione e, quindi, sono anche forme che garantiscono certi interessi privilegiati, gli interessi dei locatari, degli ex proprietari nonché degli stessi enti locali che sono agevolati in un eventuale acquisto; addirittura si prevede l'acquisto a titolo gratuito da parte delle provincie di Trento e di Bolzano. Pertanto, anche sotto questo profilo ritengo che le norme in esame siano meritevoli di approvazione.

Queste sono le considerazioni che il relatore ha ritenuto opportuno di fare in sede di replica.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Io non credo di dover aggiungere molte considerazioni a quelle che, con la consueta acutezza e precisione, il collega Bressani ha dianzi esposto. Devo dire, pertanto, che io mi dichiaro integralmente d'accordo con le sue considerazioni e svolgerò un brevissimo intervento per chiarire ulteriormente

la posizione del Governo assunta in questa vicenda, aggiungendo qualche precisazione che è indirizzata ovviamente a tutta la Commissione, ma che in particolare mi è stata sollecitata da parte dell'onorevole Riz in rappresentanza della *Südtiroler Volkspartei*.

Prima di dire qualcosa in ordine alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Riz per la sua parte politica, desidero ribadire ciò che l'onorevole Bressani ha poc'anzi detto in ordine ai problemi che sorgono a proposito del titolo VI concernente il passaggio dei segretari comunali alle dipendenze dei comuni e che si esprimono in alcuni emendamenti presentati dall'onorevole Caruso e dall'onorevole Pisoni. Cercherò, inoltre, di dare un contributo, anche come iniziativa del Governo, per vedere se è possibile, attraverso una più precisa formulazione, accontentare i presentatori degli emendamenti.

Condivido quello che ha detto l'onorevole Bressani a proposito della ventilata soppressione dell'articolo 24, che l'altra volta costituì oggetto di un'attenta e puntuale critica da parte dell'onorevole Caruso. L'onorevole Caruso non deve vedere in questa formulazione dell'articolo 24 un tentativo di ledere l'autonomia comunale, perché è prevista la competenza degli organi dello Stato per sospendere o rimuovere sindaci, o inviare commissari quando non siano osservati gli obblighi che sono imposti dalla legge e che concernono i servizi di interessi generali dello Stato. È stato ricordato il servizio elettorale, anagrafico, di leva; aggiungerò quello dello stato civile. È stato giustamente osservato che il rapporto tra lo Stato e l'amministrazione comunale per questi servizi non si pone oggi più nei confronti dei segretari comunali che diventano dipendenti dei comuni, ma si configura in un rapporto diretto tra lo Stato e i sindaci perché i sindaci diventano in questa fattispecie rappresentanti dell'amministrazione comunale e al tempo stesso ufficiali di Governo. Quindi, un rapporto ci deve essere e il nesso che lega lo Stato ai comuni è espresso attraverso questo rapporto con i sindaci. Come bene ricorderanno i colleghi che hanno fatto parte della Commissione dei 19 e che conoscono, quindi, tutta la vicenda storica che ha preceduto questo momento, si tratta di una norma che è stata predisposta su sollecitazione dei rappresentanti di entrambe le provincie di Bolzano e Trento, perché fosse definitivamente chiarito questo rapporto tra lo Stato e l'amministrazione comunale.

Per quanto riguarda i dubbi interpretativi che sono sorti sempre al titolo VI a pro-

posito dell'articolo 23, a nome del Governo proporrei una nuova formulazione che vorrei esporre prima nei principi in modo da accogliere le esigenze precisate dai colleghi Caruso e Pisoni.

Innanzitutto, sarà una legge regionale a fissare i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari dei comuni della regione Trentino-Alto Adige. Inoltre, sarà una legge regionale a determinare una classificazione dei comuni ai fini della nomina dei segretari comunali e a determinare, quindi, anche i requisiti di ammissione e prosecuzione della carriera dei segretari stessi.

L'analogia di cui si è parlato, che dovrà avere questa normativa generale con quella statale riguardante il personale dei segretari comunali, deve rendere possibile ai segretari comunali delle altre provincie di concorrere per sedi che si rendano vacanti nelle due provincie di Trento e Bolzano, salvo naturalmente il rispetto dei requisiti di conoscenza delle lingue previste dall'articolo 22.

Per quanto riguarda l'articolo 26, vi sono degli emendamenti presentati per aumentare il periodo entro il quale i segretari potranno chiedere il trasferimento. Al Governo sembra più rispondente alle istanze della categoria far partire i due anni previsti dall'entrata in vigore della legge regionale anziché da quella della legge statale. In tal modo, gli interessati avranno tutta una serie completa di elementi per le loro valutazioni ai fini di eventuale richiesta di trasferimento.

Per questo motivo, proporrei di sostituire le parole: « della presente legge », con le altre: « della legge regionale di cui all'articolo 23 ».

Restano in piedi — non perché io mi illuda, onorevole Caruso, di avere smantellato le sue argomentazioni, soprattutto per ciò che ha riferimento all'articolo 24 per il quale, ripeto, sono d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Bressani — le considerazioni fatte con grande passione dal collega Tozzi Condivi. Mi riferisco alla questione dei films.

Onorevole Tozzi Condivi, io ritengo che gli estensori del « pacchetto » con le misure 106 e 107 abbiano voluto diminuire i costi per l'utilizzo di films, in lingua tedesca, destinati, per loro natura, ad un circuito, quello della provincia di Bolzano, alquanto ristretto e certamente anche — il mio collega Sottosegretario di Stato per lo spettacolo potrebbe confermarlo con più valide considerazioni per quel che riguarda l'orizzonte nazionale — scarsamente remunerativo.

Con l'articolo 105, che si riferisce alla misura 107, si operano esenzioni fiscali per i films importati, mentre con l'articolo 1 si intende apportare uno snellimento — ecco dove è il contrasto con quanto sostiene l'onorevole Tozzi Condivi — per la revisione dei films in lingua tedesca, snellimento che può essere effettuato soltanto con il completo decentramento del servizio in provincia di Bolzano e quindi con l'istituzione *in loco* di commissioni di revisione, sia di primo che di secondo grado.

Desidero ribadire in questa sede che, pur rimanendo salve quelle valutazioni di merito che ciascun organo collegiale può operare, anche per le commissioni da istituire nella provincia di Bolzano varranno i principi e i criteri generali relativi all'esame dei *films*.

In particolare, occorre tener presente il richiamo disposto in via generale dall'articolo 4 del disegno di legge alla legge 21 aprile 1962, n. 161, che stabilisce che la revisione venga effettuata in relazione al concetto di « buon costume », di cui all'articolo 21 della Costituzione.

L'onorevole Tozzi Condivi considera pleuriche le commissioni previste — è questa la seconda parte delle sue argomentazioni — anche in rapporto al numero dei films che certamente sarà molto limitato. In proposito devo osservare — non so se le mie considerazioni potranno soddisfare l'onorevole Tozzi Condivi — che noi dobbiamo muoverci in una certa logica, nel senso che teniamo presenti proprio le norme generali relative alle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed è a tale legge che deve riferirsi la attività delle commissioni locali.

Dovrei ora, onorevoli colleghi, entrare nella parte più strettamente politica del provvedimento e dirò, per inciso, che esprimo anche la soddisfazione del Governo per il fatto che gli emendamenti che sono stati presentati non scalfiscono sostanzialmente il provvedimento stesso, muovendosi in una logica di accettazione che mi pare asseconi il processo che il Governo ha inteso avviare con la presentazione del « pacchetto » e con la sua approvazione: il « pacchetto » ha compiuto, per così dire, integralmente il primo *round* in quanto è legge costituzionale e si appresta ora — proprio oggi l'argomento è stato inserito al nostro ordine del giorno in sede referente — a iniziare il secondo *round*.

Quanto ho detto dovrebbe rassicurare lo onorevole Riz ed i colleghi della *Volkspartei* circa la volontà del Governo nazionale di onorare il « pacchetto » in tutte le sue im-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

plicazioni e di far compiere al provvedimento nei termini previsti l'iter che era stato concordato e che è determinato dalla logica di una legge costituzionale.

L'onorevole Riz ha toccato quattro punti, riferendosi alla misura 111 del « pacchetto », al titolo XI, cioè quello relativo all'indennizzo dell'*Alpenverein* per i rifugi a suo tempo espropriati, al problema dell'Ente delle Tre Venezie e all'attuazione della misura 18.

Per quel che riguarda l'Ente delle Tre Venezie non ho nulla da aggiungere a quanto poc'anzi affermato dall'onorevole Bressani; ciò vale come risposta anche alle osservazioni che l'onorevole Caruso ha fatto in proposito.

Circa il titolo XI, relativo all'indennizzo per i rifugi a suo tempo espropriati, Riz sa che con le norme presentate il Governo ha esaurito quanto di sua competenza; gli altri aspetti, pertanto, riguardano esclusivamente i rapporti tra le associazioni alpinistiche locali, CAI e *Alpenverein*.

Resta il problema delicato e complesso posto dalla misura 111 e dalla misura 118. Per quanto riguarda quest'ultima, l'onorevole Riz conosce bene la vicenda e sa che il rinvio dell'attuazione è dovuto ad una adesione del Governo italiano ad una formale richiesta avanzata dai rappresentanti della *Sudtiroler Volkspartei* in sede di Comitato dei nove, appoggiata da tutti i rappresentanti locali.

L'onorevole Riz si riferisce al fatto che il suo partito ha successivamente chiesto — dobbiamo dirlo per dovere di verità — che a questa attuazione si proceda subito dopo l'approvazione in prima lettura della legge costituzionale di modifica dello Statuto.

Ebbene, ricordo all'onorevole Riz che questo presupposto è scattato soltanto il 18 giugno scorso. Se l'onorevole Riz vuol essere ulteriormente tranquillizzato su questo punto posso assicurarlo che il Governo è disponibile per riconvocare il Comitato dei nove anche nelle prossime settimane, cioè prima dell'inizio delle ferie estive, per trattare la questione.

Passando alla misura 111, dobbiamo tener presente che essa per la sua formulazione ed anche per le implicazioni politiche che comporta, coinvolge una complessità di problemi.

BALLARDINI. Più che di implicazioni politiche bisognerebbe parlare di implicazioni elettorali.

RIZ. Si può parlare, meglio, di implicazioni politiche « e » elettorali.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'Interno. È comunque un problema che presenta, come tutti i problemi di natura elettorale — lo ha giustamente rilevato l'onorevole Ballardini — dei risvolti molto complessi che esigono riflessioni e valutazioni politiche che non è certo il caso di ricordare o di illustrare in questa sede, anche perché probabilmente su questo complesso problema potrebbero esservi valutazioni ed anche illustrazioni difformi. Il Governo, voglio assicurarlo all'onorevole Riz, è disponibile a prendere in considerazione la fissazione di un termine e propone il 15 ottobre 1971. Entro quella data il Governo onorerà l'impegno assunto con la misura 111 e presenterà un disegno di legge nel senso postulato. Mi si permetta ancora di aggiungere una parola. Per un'esigenza tecnica di procedura, per rendere cioè efficace la valutazione della competente amministrazione, senza che per l'eventuale riconoscimento a questo solo fine di un titolo di studio estero si debba considerare il titolo stesso oggetto di procedura per la reciprocità dei riconoscimenti, il Governo propone il seguente emendamento: sostituire le parole « ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente » con le altre « ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dall'amministrazione archivistica italiana ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA

ART. 1.

Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:

a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;

b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;

c) di tre membri di cui uno, esperto designato dalla provincia di Bolzano, uno,

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« I film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui all'articolo 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 possono essere proiettati anche nella provincia di Bolzano. Per la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare nella provincia di Bolzano, le commissioni dovranno essere integrate da 3 esperti designati dalla provincia di Bolzano ».

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 e che si ricollega ad un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, chiedo l'integrazione delle commissioni attraverso l'ingresso di tre esperti designati dalla provincia di Bolzano. Sia il Governo che il relatore in sede di discussione generale hanno dichiarato la impossibilità di modificare in questo senso il disegno di legge, in quanto soltanto mantenendo il testo dell'articolo 1 nella sua integrità era possibile assicurare l'uniformità di giudizio e la snellezza e l'organicità delle procedure. In questa sede, mi permetto di fare osservare: primo, che per quanto riguarda la censura noi ci troviamo oggi in una situazione tale per cui siamo arrivati alla presentazione di proposte di legge tendenti a modificare l'attuale sistema; secondo, che l'uniformità non è affatto compromessa dal mio emendamento il quale anzi la garantisce in quanto tutto è riportato alla Commissione centrale; terzo, che la organicità e la snellezza sono senz'altro assicurate dalla modifica da me proposta perché i tre

esperti sono designati dalla provincia di Bolzano e perché essi vanno semplicemente ad integrare le commissioni ogni qualvolta si tratta di procedere alla revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare nella provincia di Bolzano.

BALLARDINI. Debbono però recarsi a Roma!

TOZZI CONDIVI. Esatto, onorevole Ballardini, però questo non comporta una spesa eccessiva né una perdita di tempo dal punto di vista burocratico. Non porta ad una spesa eccessiva perché la revisione riguarderà un certo gruppo di films e noi dobbiamo considerare anche che la revisione veniva comunque retribuita; non importa ad una perdita di tempo dal punto di vista burocratico ma anzi ad uno snellimento perché noi avremo una Commissione centrale addestrata a questo lavoro, avremo un'unica visione di questo problema e avremo anche la possibilità di scegliere questi tre elementi per integrare la Commissione centrale. Nessun danno, quindi, ne deriverà per l'uniformità e la snellezza; conseguiremo, invece, un sicuro vantaggio.

RIZ. Signor Presidente, vorrei pregare l'onorevole Tozzi Condivi di ritirare il suo emendamento. Se l'articolo 1 è stato formulato in una certa maniera la ragione prima è da ricercare nella necessità per i rappresentanti delle commissioni di poter comprendere la lingua.

Faccio, poi, presente all'onorevole Tozzi Condivi che il trasferimento a Roma dei tre esperti al fine di integrare la Commissione già esistente porta necessariamente ad una spesa più rilevante. Inoltre, per quanto riguarda il tempo, faccio rilevare che i films portati a Roma verranno restituiti dopo due o tre mesi e questo comporterà una spesa di noleggio notevole, spesa che non potrà essere sopportata dai nostri cinema. Ricordo, a questo proposito, che è necessario ai fini culturali evitare la proiezione di films di scarto. Attualmente sono proprio queste vecchie pellicole, questi films di scarto i soli capaci di sopportare le ingenti spese di noleggio.

TOZZI CONDIVI. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole Riz e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

Do lettura degli articoli dal 2 al 9, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

(È approvato).

ART. 3.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

(È approvato).

ART. 4.

Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

(È approvato).

ART. 5.

L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

(È approvato).

TITOLO II

RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVINCIA DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

ART. 6.

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perché

riconosciuti di particolare interesse storico locale.

(È approvato).

ART. 7.

Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.

(È approvato).

ART. 8.

Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

(È approvato).

ART. 9.

Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nella università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente », con le altre « ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dall'amministrazione archivistica italiana.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

BRESSANI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

RIZ. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento del Governo. Praticamente con questo emendamento si vuole demandare ad una autorità amministrativa il diritto di giudizio sulla equipollenza o meno dei titoli di studio. Faccio osservare che fino ad ora la corrispondenza o meno dei titoli di studio è stata regolata con legge. Non vedo, quindi, perché si debba derogare a questo principio. Secondo quanto proposto si finisce per concedere all'autorità amministrativa la possibilità di veto, mentre il titolo deve essere riconosciuto con legge dello Stato. Mi permetto, pertanto, di dissentire dal parere del relatore e di essere contrario all'emendamento.

LUCIFREDI. L'osservazione del collega Riz non è conforme alla realtà dei fatti. Mi pare, infatti, che non sia necessaria una legge dello Stato per creare la corrispondenza di questi titoli. La valutazione della corrispondenza tra titoli italiani e stranieri viene effettuata in modo discrezionale da organi in parte del Ministero degli esteri e in parte della pubblica istruzione. Effettivamente, la dizione del provvedimento, « riconosciuto equipollente », può creare una situazione di equivoco e provocare inconvenienti. È, quindi, opportuno usare un'altra formula: ad esempio, « riconosciuto corrispondente con legge ».

RIZ. I titoli conseguiti, ad esempio, in Austria o in Germania, come l'onorevole Lucifredi sa, vengono concordati per quanto riguarda l'equipollenza da una commissione di cui fanno parte rappresentanti del Ministero degli esteri e rappresentanti del governo straniero. Si è sempre fatto così. Non vedo, dunque, perché, solo per questi titoli, si dovrebbe derogare al principio che abbiamo sempre seguito e demandare queste decisioni *sic et simpliciter* all'amministrazione archivistica italiana.

BALLARDINI. Si potrebbe dire: « riconosciuto equipollente ». Si deve intendere, « secondo le procedure in atto ».

LUCIFREDI. Ho l'impressione che queste formule possano dare adito a degli equivoci.

RIZ. Il personale previsto dall'articolo 10 deve trattare soprattutto materiale di lingua tedesca. Non ritengo opportuno apportare va-

riazioni al sistema sin qui seguito. Perché distinguere tra questo e tutti gli altri titoli? Mi preoccupa, infatti, signor Presidente, la introduzione specifica per questo titolo di un sistema nuovo in deroga a quello seguito per 25 anni e che è sempre andato benissimo. Non possiamo correre il rischio che una determinata amministrazione pubblica attui una valutazione non obiettiva del titolo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, noi ci muoviamo in una logica conciliativa. Evidentemente dobbiamo dare gran peso allo spirito che ha presieduto alla stesura del « pacchetto » e, quindi, anche delle norme di attuazione. Pertanto diamo anche peso all'opinione dei rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei*. Poiché non intendo fare di questo argomento un elemento di rottura o di incrinatura, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 11 e 12, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 11.

Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

(È approvato).

ART. 12.

Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.

Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati della provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

TITOLO III

RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE

ART. 13.

Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano hanno la facoltà — con modalità da concordarsi con l'Istituto centrale di statistica — di effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia.

L'onorevole Caruso ha presentato il seguente emendamento:

« Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano effettueranno censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia ».

CARUSO. Il testo dell'emendamento non ha bisogno di illustrazioni. Il relatore, onorevole Bressani, ha sostenuto che io ho « censurato » l'articolo nel senso che l'emendamento proposto violerebbe l'autonomia della regione. Ora, in questa materia la competenza della regione a svolgere indagini non può essere stabilita dalla legge in esame. Io non ho difficoltà, eventualmente, a prevedere che queste indagini si svolgano in accordo con l'Istituto centrale di statistica. Il problema, infatti, è quello della facoltà di svolgere le indagini stesse. Questa facoltà compete alle regioni originariamente. Con il testo da me proposto si dà riconoscimento, sia pure postumo, dopo 25 anni, alle regioni del loro diritto di effettuare censimenti e indagini.

Nella formulazione originaria del provvedimento, infatti, sembrava che con questa legge si concedesse una facoltà che finora le regioni non avevano. Non mi pare, comunque, che si possa revocare in dubbio il diritto delle regioni a fare queste statistiche.

LUCIFREDI. L'osservazione del collega Caruso è fondata, perché non vi è dubbio che le regioni abbiano questi poteri. Penso, però, che si possa trovare una formula atta a risolvere il problema con comune soddisfazione. Propongo pertanto il seguente testo:

« Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie, in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica ».

CARUSO. Sono d'accordo con il testo proposto dal collega Lucifredi e pertanto ritiro il mio emendamento.

BRESSANI, *Relatore*. Sono favorevole al nuovo testo proposto dall'onorevole Lucifredi.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura degli articoli dal 14 al 22 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 14.

Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

(È approvato).

ART. 15.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

ART. 16.

Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(È approvato).

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE

ART. 17.

Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

(È approvato).

ART. 18.

I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

(È approvato).

ART. 19.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

(È approvato).

TITOLO V

INIZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECIPAZIONE STATALE O DI CAPITALE ESTERO

ART. 20.

In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

(È approvato).

TITOLO VI

PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI ALLE DIPENDENZE ORGANICHE DEI COMUNI

ART. 21.

Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

(È approvato).

ART. 22.

Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23.

ART. 23.

Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, in modo da rendere possibile, in analogia alla normativa statale per il personale dei segretari comunali, la partecipazione ai concorsi per le singole sedi ai segretari in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province.

Gli onorevoli Caruso, Fregonese, Malagugini, Spagnoli, Tuccari e Scaini propongono di sostituire alle parole « Per le singole sedi » le altre « Per le sedi vacanti in ogni altra provincia »; l'onorevole Pisoni propone lo stesso emendamento mentre il Governo, a sua volta, propone di sostituire l'intero arti-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

colo con il seguente: « Con legge regionale saranno determinati, in analogia alla normativa statale per il personale dei segretari comunali, la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e di Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le sedi vacanti nei comuni di tutto il territorio nazionale ».

CARUSO. L'emendamento del Governo, in sostanza, è identico al testo originario dell'articolo 23, perché mi pare che rechi soltanto lo spostamento dell'inciso « in analogia alla normativa statale per il personale dei segretari comunali ».

Non sembri, dunque, una sottigliezza la mia eccezione, ma a me pare che in questo modo la legge regionale, anziché per rispondere alle esigenze di autonomia della regione, viene applicata dal consiglio regionale per fare un favore ai segretari comunali. Il significato dell'articolo consisterebbe nell'affermazione che il principio dell'analogia deve essere applicato dal consiglio regionale semplicemente perché esso deve consentire ai segretari comunali di partecipare ai concorsi. Invece, con l'emendamento proposto da noi e dal collega Pisoni i termini del problema non vengono spostati.

BRESSANI, *Relatore*. C'è la sottolineatura di cui all'ultima riga dell'emendamento.

RIZ. Signor Presidente, dato che vi sono nuovi emendamenti del Governo, di cui ritengo di non avere sufficiente conoscenza per poterne valutare la portata, la prego di accantonare la discussione degli articoli dal 23 al 26 o, in via subordinata, di sospendere la

seduta per almeno un quarto d'ora, al fine di poter studiare gli emendamenti in parola.

LUCIFREDI. Riterrei opportuno accantonare gli articoli in questione e proseguire l'esame degli altri articoli. Infatti, potrebbe nascere anche successivamente la necessità di una sospensione e sarebbe bene, in questo caso, poter sospendere una sola volta i nostri lavori.

PRESIDENTE. A mio parere, è opportuno sospendere adesso i nostri lavori per un quarto d'ora, al fine di non creare difficoltà eventuali all'*iter* di approvazione del provvedimento.

Sospendo, pertanto, la discussione.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,35.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella riunione informale che è stata tenuta per decidere circa gli emendamenti presentati a questo disegno di legge, è stato deciso di sospendere la discussione di questo provvedimento e di rinviarlo alla prossima settimana, in modo di avere il tempo di approfondire i problemi.

Il seguito della discussione è rinviato, pertanto, alla prossima settimana.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO